

Art. 2.

Modalità di certificazione

1. È approvata la modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata «Area certificati (TBEL, altri certificati)», accessibile dal sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali all'indirizzo: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> relativa alla perdita di gettito connessa all'esenzione, per l'anno 2021, dal versamento dell'IMU per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.

2. La certificazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà reso disponibile nella predetta area riservata a decorrere dal 1° dicembre 2023 e fino alle ore 12,00 del 29 marzo 2024.

3. Per i comuni tenuti all'adempimento, la mancata certificazione o la trasmissione del dato richiesto con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dell'ente dal riparto definitivo del fondo e, nell'eventualità di assegnazione dell'acconto, il recupero dello stesso anche con le procedure previste dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 3.

Istruzioni e specifiche

1. Il documento informatizzato deve essere compilato inserendo l'importo della perdita di gettito IMU per l'anno 2021 derivante dai commi 1 e 2 dell'art. 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il numero di immobili esenti ed il valore della base imponibile esente a tale titolo.

2. Per i soli comuni destinatari dell'acconto, il documento reca anche l'importo assegnato con il decreto interministeriale del 15 ottobre 2021 e calcola automaticamente, con l'inserimento del valore della effettiva perdita di gettito, il conguaglio a credito o a debito dell'ente.

3. La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale preventivamente censita nella sezione «Configurazione ente» dell'area certificati e trasmesso con modalità telematica tramite il sistema certificazioni di cui al precedente articolo entro il termine ivi previsto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2023

Il Capo Dipartimento: SGARAGLIA

23A06507

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2023.

Criteria e modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;


Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina, tra l'altro, le modalità per la definizione e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017, avente ad oggetto «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che determina i livelli essenziali di assistenza;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019, concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021 - Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019;

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale» - Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2019;

Vista la legge 22 marzo 2019, n. 29 di «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione» e l'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario



2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che autorizza la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per le finalità di cui alla summenzionata legge 29 del 2019, nonché il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 agosto 2021 che disciplina le modalità di riparto e l'utilizzo delle summenzionate risorse;

Visto l'art. 33, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante le «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» con il quale è stato istituito un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico di bambini e adolescenti in età scolare, le cui modalità di attuazione sono state disciplinate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 gennaio 2022 - Serie generale - n. 6;

Visto l'art. 1, comma 290, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ove si prevede, tra l'altro, che all'art. 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 6-*bis*, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Visto il programma «PN Equità nella salute 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per le Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna in Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8051 del 4 novembre 2022 con l'obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e socio-sanitari e renderne più equo l'accesso, intervenendo nel contrastare la povertà sanitaria, prendersi cura della salute mentale, mettere il genere al centro della cura e nella promozione della maggiore copertura degli *screening* oncologici;

Visto l'art. 4, comma 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nel quale «il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria»;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 agosto 2020, concernente il Piano nazionale per la prevenzione (PNP) 2020-2025 - Rep. Atti n. 127/CSR e le successive modifiche apportate con gli Atti Rep. n. 228/CSR del 17 dicembre 2020 e Rep. 51/CSR del 5 maggio 2021;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti», che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026 nel quale sono finanziate le due componenti in materia di salute: «reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» e «innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 che introduce il «Regolamento recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»;


Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 7 luglio 2021, «Modalità di riparto e requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2022, «Riparto del fondo per il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza»;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 4 aprile 2023, «Potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* per la profilazione genomica del colangiocarcinoma»;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il «Piano oncologico nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023 - 2027», rep. Atti n. 16/CSR del 26 gennaio 2023, nella quale è «ritenuto necessario consolidare il contrasto alle malattie oncologiche secondo un approccio integrato tra prevenzione e assistenza sul territorio, coinvolgendo tutte le aree di competenza del Servizio sanitario, al fine di assicurare uniformità ed equità di accesso ai cittadini»;

Visto che nella medesima intesa «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire il documento con propri provvedimenti e a darne attuazione nei rispettivi ambiti territoriali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e ferma restando l'autonomia nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione, attivando un processo di monitoraggio della sua implementazione nel



rispetto di quanto stabilito dai LEA e nella previsione di un finanziamento aggiuntivo centrale per l'attivazione di linee strategiche non ancora previste»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato e integrato dall'art. 8 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, ed in particolare l'art. 4, ove si prevede, ai commi 9-bis e 9-ter, rispettivamente che «è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON" con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027» e che «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste.»;

Visto il medesimo comma 9-ter, del summenzionato art. 4, nel quale è disposto che «alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;

Viste le modifiche introdotte dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che ha disposto un'ulteriore integrazione dell'art. 4, comma 9-bis prevedendo che «dopo le parole: "di monitoraggio delle azioni poste in essere" sono aggiunte le seguenti: ", secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo

sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente"»); nonché «dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo è prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed è altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR)"»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto che le sopracitate risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, sono state iscritte nel capitolo di bilancio 2309 piano gestionale 1, denominato «Fondo per l'implementazione del piano oncologico nazionale 2023-2027» afferente al centro di responsabilità della Direzione generale della prevenzione sanitaria e istituito per le finalità sopra indicate nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria del personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;

Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;


Ritenuto indispensabile procedere all'individuazione delle quote spettanti ai sensi del citato art. 4, comma 9-ter, per tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto, inoltre, indispensabile garantire che il finanziamento aggiuntivo centrale di cui trattasi, sia destinato all'attivazione di linee strategiche non ancora previste;

Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti al 1° gennaio 2022;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto, infine, prioritario garantire un efficiente impiego delle risorse, rinviando, pertanto, ad un successivo decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza



permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le integrazioni in adeguamento a quanto introdotto dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 ottobre 2023 (Rep. atti n. 240/CSR del 19 ottobre 2023);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del «Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON», pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, di cui all'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché il sistema di monitoraggio delle azioni poste in essere.

Art. 2.

Criteri, modalità di riparto delle risorse e monitoraggio

1. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, le risorse di cui al precedente art. 1 sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della popolazione residente e della stima della prevalenza della patologia oncologica, fino a concorrenza delle risorse disponibili annualmente, secondo la tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Entro il termine perentorio del 30 novembre 2023, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono al Ministero della salute una delibera in cui, nel rispetto delle proprie esigenze, in coerenza con i contenuti del Piano oncologico nazionale 2023-2027 citato nelle premesse, individuano le linee strategiche prioritarie, non già finanziate da altre risorse, e si impegnano ad adottare entro centoventi giorni un programma quinquennale, da implementare nel proprio territorio. Il mancato rispetto del sopra citato termine perentorio comporta l'impossibilità di erogazione delle risorse riferite alla prima annualità.

3. Il programma di cui al precedente comma 2 definisce gli obiettivi da raggiungere, per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2027, ed impegna le regioni e le Province autonome alla integrale realizzazione del programma entro il termine del 30 settembre 2028.

4. Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, trasmettono, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione che attesti lo stato di avanzamento complessivo del programma e il raggiungimento degli obiettivi annuali.

5. Per l'anno 2023, acquisite le delibere di cui al precedente comma 2, il Ministero della salute eroga le risorse di cui all'art. 1, riferite alla prima annualità.

6. Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 il Ministero della salute, acquisito, entro trenta giorni, il parere favorevole del Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 3, nei successivi sessanta giorni, eroga alle regioni il finanziamento di cui al comma 1, relativo a ciascuna annualità.

7. La mancata o incompleta presentazione del programma e delle relazioni annuali comporta il recupero delle risorse trasferite e preclude il trasferimento alle regioni e alle Province autonome inadempienti del finanziamento per l'anno di riferimento.

8. Le eventuali risorse non trasferite e rimaste nelle disponibilità del Ministero della salute, ai sensi della vigente normativa contabile, possono essere ripartite tra le regioni e le Province autonome nel rispetto delle finalità del presente decreto.

9. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le integrazioni da apportare al presente decreto, in adeguamento a quanto introdotto dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

Art. 3.

Comitato di coordinamento

1. Con decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria è istituito un Comitato di coordinamento, composto da tre rappresentanti del Ministero della salute e da tre rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Comitato di coordinamento ha il compito di valutare la coerenza delle delibere e delle relazioni annuali trasmesse dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai contenuti del presente decreto, nei termini di cui all'art. 2, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dei fondi o per l'eventuale recupero degli stessi.

3. Il Comitato di coordinamento opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2845



Tabella

Regioni/P.A.	Popolazione residente	Stima dei casi prevalenti di tumore (2017)	Quota stimata in base alla popolazione (50%)	Quota stimata in base alla prevalenza (50%)	Fondi calcolati sulla base della pop. residente e della stima della prevalenza
Piemonte	4.256.350	243.288	360.523	413.139	773.662
Valle d'Aosta	123.360	6.604	10.449	11.215	21.664
Lombardia	9.943.004	520.786	842.197	884.373	1.726.570
PA Bolzano	532.616	*57.698	45.114	48.610	93.724
PA Trento	540.958		45.820	49.371	95.191
Veneto	4.847.745	253.624	410.616	430.692	841.308
Friuli-Venezia Giulia	1.194.647	77.655	101.190	131.869	233.059
Liguria	1.509.227	94.554	127.835	160.567	288.402
Emilia-Romagna	4.425.366	247.496	374.840	420.286	795.126
Toscana	3.663.191	219.379	310.281	372.538	682.819
Umbria	858.812	48.719	72.744	82.731	155.475
Marche	1.487.150	83.398	125.965	141.623	267.588
Lazio	5.714.882	328.315	484.065	557.528	1.041.593
Abruzzo	1.275.950	51.119	108.076	86.809	194.885
Molise	292.150	12.302	24.746	20.891	45.637
Campania	5.624.420	201.991	476.403	343.010	819.413
Puglia	3.922.941	150.324	332.283	255.273	587.556
Basilicata	541.168	21.465	45.838	36.450	82.288
Calabria	1.855.454	69.698	157.162	118.357	275.519
Sicilia	4.833.329	187.679	409.395	318.707	728.102
Sardegna	1.587.413	68.287	134.458	115.961	250.419
Italia	59.030.133	2.944.381	5.000.000	5.000.000	10.000.000

*dato disponibile per la regione Trentino Alto Adige, per i conteggi è stato riproporzionato tenendo conto della popolazione residente in ognuna delle due province

23A06496

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 228 del 29 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 169 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e tutela del risparmio».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-

bre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

